

REGOLAMENTO (CE) N. 1590/96 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1996

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che obiettivo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1997 al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che occorre fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo

conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1997, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 504,07 ecu per 100 chilogrammi, peso carcassa.

Articolo 2

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato secondo la tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. COVENEY

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 166 del 10. 6. 1996.

⁽⁴⁾ GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 57.

ALLEGATO

CAMPAGNA 1997

(ecu per 100 chilogrammi — peso carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base
6 gennaio 1997	1	515,06
13 gennaio 1997	2	518,58
20 gennaio 1997	3	522,67
27 gennaio 1997	4	525,59
3 febbraio 1997	5	528,51
10 febbraio 1997	6	531,42
17 febbraio 1997	7	534,35
24 febbraio 1997	8	537,27
3 marzo 1997	9	539,61
10 marzo 1997	10	541,94
17 marzo 1997	11	543,11
24 marzo 1997	12	543,11
31 marzo 1997	13	541,94
7 aprile 1997	14	540,30
14 aprile 1997	15	538,09
21 aprile 1997	16	534,94
28 aprile 1997	17	532,60
5 maggio 1997	18	529,09
12 maggio 1997	19	525,59
19 maggio 1997	20	520,92
26 maggio 1997	21	515,08
2 giugno 1997	22	509,23
9 giugno 1997	23	502,24
16 giugno 1997	24	496,39
23 giugno 1997	25	491,72
30 giugno 1997	26	487,05
7 luglio 1997	27	483,55
14 luglio 1997	28	481,20
21 luglio 1997	29	480,01
28 luglio 1997	30	479,45
4 agosto 1997	31	478,83
11 agosto 1997	32	478,83
18 agosto 1997	33	478,83
25 agosto 1997	34	478,83
1 ^o settembre 1997	35	478,83
8 settembre 1997	36	478,83
15 settembre 1997	37	478,83
22 settembre 1997	38	478,83
29 settembre 1997	39	478,86

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base
6 ottobre 1997	40	478,98
13 ottobre 1997	41	479,10
20 ottobre 1997	42	479,20
27 ottobre 1997	43	479,30
3 novembre 1997	44	480,00
10 novembre 1997	45	480,95
17 novembre 1997	46	482,00
24 novembre 1997	47	483,20
1° dicembre 1997	48	486,10
8 dicembre 1997	49	490,75
15 dicembre 1997	50	496,60
22 dicembre 1997	51	503,85
29 dicembre 1997	52	511,50